

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 recante “Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d’Aosta”, in particolare il comma 3 dell’art. 6, che prevede che la Regione possa contribuire alle spese sostenute dalla Fondazione per l’attuazione di specifici progetti di carattere educativo e culturale di interesse regionale, per l’organizzazione di singole manifestazioni o convegni di comprovata importanza regionale, nazionale o internazionale e che la Giunta regionale disciplini criteri e modalità di erogazione dei predetti contributi;
- visto l’art. 14, comma 1, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 “Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità”, che stabilisce che la Regione promuova azioni positive e progetti, da realizzare anche su proposta degli enti locali, che, afferendo in particolare anche al settore della cultura, perseguono l’obiettivo di prevenire l’isolamento e di superare in modo flessibile stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilità, con precedenza per coloro che sono in situazioni riconosciute di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3108 del 23 dicembre 2011 “Approvazione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall’art. 6, comma 3, della l.r. 17 marzo 1992, n. 8 a sostegno di specifici progetti a favore di persone con disabilità presentati dalla Fondazione Istituto Musicale della Valle d’Aosta”;
- richiamata la legge regionale 18 luglio 2012, n. 22 “Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d’Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8”, in particolare il comma 1 dell’art. 6, che ha modificato la denominazione “Istituto musicale della Valle d’Aosta” in “Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale”;
- ritenuto necessario ridurre l’importo annualmente concedibile alla Fondazione Istituto musicale della Valle d’Aosta da 60.000 euro a 30.000 euro in dipendenza delle ridotte possibilità di stanziamento per il 2014 e prevedere l’abbreviazione della procedura mediante la fissazione di un termine per la valutazione della proposta progettuale pari a trenta giorni;
- ritenuto pertanto opportuno, anche in un’ottica di celerità procedurale, revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 3108 del 23 dicembre 2011 recante “Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi previsti dall’art. 6, comma 3, della legge regionale 8/1992, modificata dalla legge regionale 29/2008, a sostegno di specifici progetti a favore di persone con disabilità presentati dalla Fondazione Istituto Musicale della Valle d’Aosta”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

- precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 71090002 ("Altri interventi di assistenza sociale – 1.8.1.11") attribuito alla propria struttura;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura disabilità dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;
- ad unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della legge regionale 8/1992, a sostegno di specifici progetti a favore di persone con disabilità presentati dalla Fondazione Istituto Musicale della Valle d'Aosta, contenuti nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 3108 del 23 dicembre 2011 recante "Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi previsti dall'art. 6, comma 3, della legge regionale 8/1992, a sostegno di specifici progetti a favore di persone con disabilità presentati dalla Fondazione Istituto Musicale della Valle d'Aosta";
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2109 in data 20/12/2013

**MODALITA' E CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 8/1992.**

(come modificato dall'art. 47 della regionale 10 dicembre 2008, n. 29)

1. PREMESSA

Nell'ambito dell'erogazione di contributi ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 8/1992, finalizzati a sostenere la Fondazione Istituto Musicale della Valle d'Aosta, anche in collaborazione con altri soggetti che operino sul territorio regionale in maniera qualificata nell'ambito della disabilità, nelle varie fasi di ideazione, progettazione e attuazione di progetti a carattere educativo e culturale di interesse regionale, vengono di seguito indicati le modalità e i criteri volti a consentire la realizzazione di progetti di natura culturale volti a prevenire l'isolamento e a superare l'emarginazione e l'esclusione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La richiesta di contributo per le attività suddette deve essere presentata, prima dell'avvio dell'iniziativa e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui verrà realizzata l'iniziativa, alla Struttura disabilità, Loc. Grande Charrière, 40 – 11020 Saint-Christophe (AO).

La domanda dovrà illustrare la proposta progettuale, mediante:

- la descrizione della proposta progettuale, con particolare riferimento alle fasi del percorso e alle attività previste, agli obiettivi generali e a quelli specifici, ai soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti nella realizzazione del progetto e alle finalità educative e culturali perseguite dal progetto;
- una dettagliata previsione delle voci di spesa e delle eventuali entrate, nonché dei costi legati alle attività di progetto;
- l'indicazione del periodo di svolgimento dell'iniziativa e delle modalità di promozione del progetto;
- l'indicazione delle modalità di monitoraggio del progetto.

Dovranno essere indicati i dati personali del legale rappresentante della Fondazione e del responsabile del progetto, unico soggetto a rapportarsi al competente dirigente, o al suo delegato, nonché le coordinate per gli accreditamenti delle somme dovute dall'Amministrazione regionale.

3. VALUTAZIONE E AMMISSIONE DEI PROGETTI

La valutazione delle iniziative proposte saranno effettuate, entro il 31 gennaio di ogni anno, dalla Commissione tecnica proposta, composta

- dal Dirigente della Struttura disabilità, dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, o da un suo delegato, che la presiede,
- dal Dirigente della Struttura politiche educative dell'Assessorato istruzione e cultura, o da un suo delegato;
- dal Dirigente della Struttura politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali o da un suo delegato.

Sulla base del parere espresso dalla Commissione, la Giunta regionale delibera in merito alla concessione del contributo.

4. CONTRIBUTO REGIONALE

I contributi sono concessi in misura tale da coprire la spesa prevista per l'attuazione di ogni singolo progetto ritenuto ammissibile, fino a un importo massimo onnicomprensivo di 30.000,00 euro complessivi.

I contributi sono erogati in due rate, così suddivise:

- la prima, corrispondente al 50% dell'importo, dopo l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di concessione del contributo, entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio del progetto;
- la seconda, a saldo del restante 50%, a progetti e iniziative conclusi, su presentazione di una relazione sull'attività svolta e del rendiconto delle spese effettivamente sostenute e documentate, corredato di copia delle fatture o di altri giustificativi di spesa quietanzati.

5. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Sono ritenuti ammissibili i progetti di carattere educativo e culturale che perseguono, coerentemente a quanto previsto dalla legge regionale 14/2008, recante "Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità", l'obiettivo generale di prevenire l'isolamento e di superare in modo flessibile stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilità.

6. CONTROLLI

La Struttura disabilità può svolgere dei controlli, anche in itinere, per verificare la conformità degli interventi rispetto al progetto presentato.

7. REVOCA DEI CONTRIBUTI

Qualora la Fondazione non provveda alla presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute, viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la revoca totale o parziale del relativo contributo concesso a sostegno della stessa.

Qualora la documentazione consuntiva presentata risulti inferiore rispetto alla previsione di spesa preventivata, il contributo viene rideterminato con deliberazione della Giunta regionale in eguale misura.